



COMUNE DI CAPACI
Città Metropolitana di Palermo

C.F. 80019740820

C.A.P. 90040

C.C.P. 13823901

I° AREA Affari Generali - Ufficio Leva e servizi militari

VIA S.RE SUASTELLA, N.44 Telef. 091 - 8673103 - 312 Fax 091 - 8696428

email: elettorale.comunecapaci@pec.it

FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2002

IL SINDACO

VISTI gli articoli 1932, 1933 e 1934 del Dec. Lgs. 15.03.2010, n. 66;

VISTO il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della Legge 28.11.2005, n.246";

VISTI gli articoli 34, 35 e 36 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237;

NOTIFICA

1 - I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2002 sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, a questo UFFICIO LEVA COMUNALE, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i genitori o i tutori.

2 - I giovani che non sono domiciliati in questo Comune, ma che via abbiano la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.

3 - Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza e i giovani stranieri, che, con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 05/02/1992, n. 91), possono divenire cittadini dello Stato.

4 - Saranno iscritti d'ufficio i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Parimenti saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all'iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.

Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;
- f) è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio delle Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

Dalla Residenza Comunale, 02 gennaio 2019

F/TO **IL SINDACO**
PUCCIO PIETRO

Note : Il presente avviso è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal 02 gennaio al 31 gennaio 2019.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico.